

Saggi / Essays

Uno scritto inedito di Uberto Scarpelli: l'idealismo metodologico di Widar Cesarini Sforza

MARIO JORI* E SILVIA ZORZETTO**

A Unpublished Lecture Given by Uberto Scarpelli: the Methodological Idealism of Widar Cesarini Sforza

Abstract: The paper deals with the unpublished lecture given by Uberto Scarpelli at the Study Day dedicated to Widar Cesarini Sforza on the initiative of the Institute of Philosophy of Law of the University of Rome La Sapienza on the occasion of the centenary of his birth on 10 December 1986. After a brief introduction explaining the meaning of his reflections on Cesarini Sforza, Scarpelli presents Cesarini Sforza's approach as an analytically refined form of methodological idealism which has become aware of the thesis and problems of analytical and linguistic philosophy. In fact Scarpelli is reminding us that there are significant similarities between idealistic and linguistic philosophies but also that a good philosopher is worth considering even if his basic principles are different from our own.

Keywords: Uberto Scarpelli, Widar Cesarini Sforza, Legal method, Idealism, Analysis of legal language.

Nota introduttiva

Viene qui pubblicata la relazione, inedita, tenuta da Uberto Scarpelli nella "Giornata di studio" dedicata a Widar Cesarini Sforza (Forlì, 5 settembre 1886 – Roma, 18 novembre 1965), per iniziativa dell'Istituto di Filosofia del Diritto dell'Università di Roma La Sapienza, nell'occasione del centenario della nascita, il 10 dicembre 1986.

* Professore Emerito, Università degli Studi di Milano.

** Professoressa associata in Filosofia del diritto, Università degli Studi di Milano.

Si ringrazia Valeria Rianna per la collaborazione prestata alla preparazione redazionale del testo inedito qui pubblicato.

Il testo che segue riproduce il dattiloscritto della relazione di cui esiste anche una versione manoscritta recante correzioni dell'autore. La relazione non risulta censita nelle bibliografie scarpelliane, né in quelle relative alla vita e alle opere di Cesarini Sforza.

Esiste un'altra relazione di Scarpelli dedicata a Cesarini Sforza, tenuta quello stesso anno accademico 1986-1987 contenuta nell'opera a cura di Marzio Dall'Acqua, intitolata *Il fondo Widar Cesarini Sforza: inventario dell'archivio, con scritti di Nicola Occhicupo, Uberto Scarpelli, Giovanni Nicolini, Vincenzo Franceschielli, Alessandro Baratta*¹. I predetti scritti in appendice al volume riproducono infatti gli atti dell'*Incontro di Studio su Widar Cesarini Sforza* svoltosi il 1° giugno 1987 all'Università degli Studi di Parma.

Nella occasione parmense Scarpelli interveniva quale presidente della Società italiana di filosofia giuridica e politica² e impostava il proprio contributo “chiedendo[s] i quale sia il senso complessivo dell'opera di Cesarini Sforza nell'ambito della storia della filosofia e più in generale nell'ambito della storia della cultura”³.

Nel contributo al convegno parmense Scarpelli faceva riferimento alla precedente commemorazione romana ricordando che, in quella sede “molto accademica”, gli “parve appropriato dedicare al pensiero di Cesarini Sforza un contributo strettamente accademico che cercava di entrare nelle sue tecnicità e sottigliezze”⁴.

Le due relazioni scarpelliane hanno quindi contenuti diversi e risultano complementari, l'una, quella parmense, ha un taglio più storiografico e di storia delle idee; l'altra, quella romana, ha un taglio più tecnico e metodologico.

Non sarebbe possibile in questa breve introduzione commentare le riflessioni scarpelliane che, come emerge dai due testi, sono dense e frutto di una lunga attenzione agli studi di Cesarini Sforza, che risale agli anni cinquanta⁵. Cesarini Sforza fu giurista, teorico e filosofo dal pensiero complesso e, per molti versi, originale e innovativo, che coniugò una pluralità di matrici ideali e indirizzi filosofici differenti. Testimonianza ne è, tra tutte, la controversa natura dell'idealismo cesariano che tanto ha alimentato il dibattito degli allievi nonché degli storici, anche per gli influssi sulle generazioni successive e sui percorsi intrapresi dalla scienza giuridica nel secondo dopoguerra⁶.

I motivi di avvicinamento e confronto tra Cesarini Sforza e Scarpelli, come emerge dagli stessi scritti scarpelliani, sono molti e toccano nodi centrali della filosofia giuridica del XX secolo: basti ricordare l'attenzione prestata da Cesarini Sforza ai concetti giuridici fondamentali (a cominciare dal concetto di diritto)⁷, alla idea della pluralità degli ordinamenti giuridici, alla rilevanza attribuita alla dimensione fenomenica, di esperienza, empirica, oltre che a quella ideale, concettuale, che caratterizza il diritto come pratica sociale⁸.

Tornando con gli occhi di oggi alla produzione scientifica di Cesarini Sforza, numerosi sono gli aspetti, di metodo e di merito, le analisi e intuizioni, che risultano avere percorso, alcune principali direttrici della cultura giuridica contemporanea, ponendo il diritto sotto più lenti non esclusive – normativa e istituzionale – e indagando lo spazio giuridico in via trasversale rispetto alla dicotomia: pubblico/privato⁹.

Questi sono solo alcuni dei motivi di attualità che inducono a pubblicare, dopo quasi dieci lustri, la relazione di Scarpelli.

A quelli appena accennati s'aggiungono due altri, uno a carattere personale e l'altro di ordine politico generale.

Cominciando dal primo: sono trascorsi trent'anni dalla scomparsa di Scarpelli (16 luglio 1993). Quello presente vuole essere non solo un omaggio alla sua memoria, ma anche una occasione per rinnovare la riflessione su temi classici e problemi imperituri della filosofia del diritto.

Il secondo elemento è di ordine politico generale: riguarda il ruolo degli intellettuali e, in particolare, dei giuristi (in senso ampio intesi, comprendendovi tutti i pratici e gli studiosi di diritto) nella cultura e società di oggi. Se la generazione degli intellettuali cui appartenne Cesarini Sforza¹⁰ dovette fare i conti con la vicenda storica dei totalitarismi e del ruolo da assumere in quel contesto¹¹, e quella di Scarpelli con la “ricostruzione” anche culturale del mondo post-bellico, oggi ripercorrere queste controverse pagine di storia può stimolare una nuova consapevolezza verso un problema certamente non nuovo, ossia quello del rapporto tra intellettuali e potere politico o politica. Prendendo a prestito la terminologia bobbiana si può parlare di “politica della cultura” quale “politica compiuta dall'uomo di cultura in quanto tale”¹².

Nel parlare degli intellettuali e dei giuristi come intellettuali, non vi è alcun atteggiamento romantico. Si è detto che uno dei compiti e, anzi, delle responsabilità dell'intellettuale sia quello di dare il proprio contributo all'avvento di una società in cui la distinzione fra intellettuali o non intellettuali non abbia più ragione di essere: questo è stato e continua ad essere il problema¹³.

Il merito dei classici e di un pensatore riccio¹⁴ come Scarpelli è dunque anche di accostarsi con disincanto al panorama culturale attuale che è figlio anche di ciò che gli intellettuali, giuristi e non, fanno e non fanno. Guardando la storia appare forse una utopia auspicare una società in cui la distinzione fra intellettuali e non intellettuali non abbia più ragione di essere. Ma il problema oggi è serio, perché la traiettoria intrapresa non sembra quella verso un mondo in cui la distinzione non vi sia perché si è tutti intellettuali, ma quella opposta in cui c'è il rischio di ritrovarsi tutti non intellettuali, in cui le voci degli spiriti critici non si sentono più. Vale quindi *a fortiori* l'auspicio lanciato da Scarpelli in occasione della pubblicazione del catalogo generale delle Edizioni di Comunità 1946-1982 tenutasi il 14 dicembre 1984, ossia di alimentare una “cultura militante, aperta all'esigenza di rinnovamento, ma seria, solida, attenta alla lezione delle cose, capace (...) di procedere attraverso la critica e l'analisi” e mossa da una “ispirazione etica”¹⁵. Che cos'è dunque un intellettuale, quali sono le capacità che in una società più avanzata tutti dovrebbero sviluppare? Il rapporto intellettuale reciproco tra Cesarini Sforza e Scarpelli, la curiosità aperta alle differenze di entrambi, l'attenzione rispettosa alle idee diverse di un altro che mostri un simile atteggiamento ne sono un esempio.

Si ringrazia la famiglia Scarpelli per la condivisione dei materiali e l'autorizzazione alla presente pubblicazione.

Note

¹ Edizioni Analisi, Bologna, 1987, di cui è consultabile on-line la 2^a edizione del 1989 nel sito <https://www.parmaelasuastoria.it/Il-fondo-Widar-Cesarini-Sforza.aspx>.

² Widar Cesarini Sforza ne fu il vicepresidente dal 1952 al 1965.

³ Si veda Scarpelli, 1989, p. 317.

⁴ Scarpelli, 1989, p. 317. Dell'evento romano risulta pubblicata la relazione di Irti, 1987, pp. 237-245, citata in Franceschelli, 1989, p. 346. Come emerge dalla relazione qui pubblicata, per celebrare il centenario tennero relazioni anche Pietro Rescigno e Gaetano Carcaterra. Di quest'ultimo si veda Carcaterra, 2017, pp. 109-121, in cui Carcaterra ricorda: "Cesarini Sforza aveva notato i miei interessi per la logica e fu lui stesso ad indirizzarmi verso la scuola di Bobbio e di Scarpelli. Nondimeno, spirito aperto, egli continuò ad avermi tra i suoi discepoli" (p. 110).

⁵ Lo rammenta ad es. Mazza, 2016, pp. 91-92 e 96.

⁶ Si vedano ad esempio Baratta, 1965, pp. 421-456 che si laureò nel 1957 con W. Cesarini Sforza con una tesi intitolata *Il pensiero filosofico-giuridico di Gustav Radbruch* (v. Becchi, 2010, p. 393); Grossi, 2006, pp. 187-189, che sottolinea l'apertura al pluralismo ordinamentale di Cesarini, accennando in chiave critica alla capacità della scienza giuridica degli anni Venti del Novecento apprendere un nuovo corso. Si ricordano poi in particolare gli studi di Marini, 1980, di Lottieri, 2011 e di De Liguori, 2006a e 2006b che sottolineano l'influenza avuta da Cesarini Sforza in particolare nella formazione e maturazione del pensiero di Bruno Leoni, documentata anche dai carteggi privati che coprono circa il ventennio 1940-1960.

⁷ Cfr. Cesarini Sforza, 1913; Scarpelli, 1951, pp. 951-972 e Scarpelli, 1957, pp. 353-365, opere dalle quali emerge apprezzamento da parte di Scarpelli per le analisi di Cesarini Sforza (in particolare, compendiate nelle opere del 1913 e del 1955) che sono citate anche nella monografia di Scarpelli del 1955 *Il problema della definizione e il concetto di diritto*.

⁸ Su questo aspetto si veda Bartoli, 2017, pp. 531-572; il dualismo di reale/ideale che percorre il pensiero cesariano è sottolineato non solo da Scarpelli, ma anche da Giovanni Tarello (1980) e ha una eco nelle speculazioni di altri filosofi del diritto che con Cesarini Sforza hanno avuto relazioni intellettuali: oltre al già ricordato Baratta, va menzionato Alessandro Giuliani (1957; su cui si v. Campolunghi, p. 59).

⁹ Cfr. Caravale, 2016, p. 240.

¹⁰ Si tratta della generazione nata negli anni Ottanta dell'Ottocento che come ricorda Birocchi, 2015, p. 16 annovera figure quali, menzionando solo alcuni, Vassalli, Asquini, Betti, Jemolo, Del Vecchio, de Francisci, Maggiore, Alfredo e Arturo Rocco, Romano, Solmi, Grisogni, Mossa, Capograssi, Mortati, Redenti, Messineo, Calamandrei.

¹¹ Cfr. Birocchi, 2015, pp. 16, 19, 23, 42-46; si ricorda la memoria difensiva scritta nel 1944 da Cesarini Sforza per il deferimento alla Commissione per l'epurazione universitaria che è consultabile all'Archivio Centrale dello Stato, Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale Istruzione Universitaria, Professori ordinari, Terza Serie (1940-1970), 23, b-116.

¹² Bobbio, 1955, p. 945; 1980, pp. 132-139.

¹³ Cfr. Bobbio, 1978, p. 328.

¹⁴ Probabilmente anche per la frequentazione degli scritti di Isaiah Berlin (1986), Uberto Scarpelli amava il detto di Archiloco per cui i buoni pensatori sono di due tipi: i pensatori volpe che hanno molte idee e quelli riccio che ne hanno una sola, ma grande (cfr. Jori, 1997). Per quanto Scarpelli non dicesse a quale categoria ritenesse di appartenere, egli può considerarsi un pensatore riccio che attorno ad alcune grandi idee (prescrittivismismo e inversione dei rapporti tra etica e meta-etica) ha elaborato una pluralità di teorie e riflessioni concernenti aspetti generali e particolari della filosofia pratica (morale, politica, diritto).

¹⁵ Il riferimento è a tre pagine di appunti inediti dattiloscritti con correzioni manoscritte da Scarpelli stesso, che per il carattere frammentario e preparatorio non sono suscettibili di pubblicazione.

Riferimenti bibliografici

Baratta, A. (1965), "Tra idealismo e realismo. A proposito della 'Filosofia del diritto' di W. C. S.", *Riv. internaz. fil. dir.*, XLII, 3, pp. 421-456.

Bartoli, G., “Il diritto tra idea e fenomeno. Il ‘caso’ Widar Cesarini Sforza”, in G. Bartoli (a cura di), *I Filosofi del diritto alla ‘Sapienza’ tra le due Guerre. Atti del Convegno Internazionale Roma, 21 e 22 ottobre 2014*, Roma: Sapienza Università Editrice, pp. 531-572.

Becchi, P. (2013 [2010]), “Alessandro Baratta filosofo del diritto”, *Revista Digital De Ciencias Penales De Costa Rica*, 2, pp. 393-410.

Berlin, I. (1986), *Il riccio e la volpe e altri saggi* (a cura di H. Hardy e A. Kelly, con introd. di A. Kelly), Milano: Adelphi.

Birocchi, I. (2015), “Il giurista intellettuale e il regime”, in I. Birocchi e L. Loschiavo (a cura di), *I giuristi e il fascino del regime (1918-1925)*, Roma: RomaTre Press, pp. 9-61.

Bobbio, N. (1955), “Politica culturale e politica della cultura”, *Politica e cultura*, Torino: Einaudi, pp. 945-948.

Bobbio, N. (1978), “Presenza politica della cultura”, *Studi senesi*, 90, 3, pp. 307-328.

Bobbio, N. (1980), “Repulsione e attrazione fra politica e cultura”, in G.E. Rusconi (a cura di), *Intellettuale e società contemporanea*, Torino: Loescher, pp. 132-139.

Campolunghi, M. (2012), “Giuliani, Orestano, l’esperienza giuridica”, in F. Cerrone e G. Repetto (a cura di), *Alessandro Giuliani: l’esperienza giuridica fra logica ed etica*, Milano: Giuffrè, pp. 43-70.

Caravale, M. (2016), “La lettura italiana della teoria dei diritti riflessi”, *Rivista italiana per le Scienze giuridiche*, VII, pp. 215-250.

Carcattera, G. (2017), “Widar Cesarini Sforza alla ‘Sapienza’”, in G. Bartoli (a cura di), *I Filosofi del diritto alla ‘Sapienza’ tra le due Guerre. Atti del Convegno Internazionale Roma, 21 e 22 ottobre 2014*, Roma: Sapienza Università Editrice, pp. 109-121.

Cesarini Sforza, W. (1913), *Il concetto del diritto e la giurisprudenza integrale*, Milano: Società editrice libraria.

Cesarini Sforza, W. (1955), *Filosofia del diritto*, Milano: Giuffrè.

Dall’Acqua, M. (a cura di) (1989 [1987]), *Il fondo Widar Cesarini Sforza: inventario dell’archivio, con scritti di Nicola Occhiocupo, Uberto Scarpelli, Giovanni Nicolini, Vincenzo Franceschielli, Alessandro Baratta*, Bologna: Edizioni Analisi.

De Liguori, G. (2006a), “Per un profilo di Bruno Leoni giurista e filosofo. Con trentadue lettere inedite a Widar Cesarini Sforza”, *Foedus*, 14, pp. 85-88.

De Liguori, G. (2006b), “Lettere di Bruno Leoni a Widar Cesarini Sforza”, *Foedus*, 14, pp. 89-119.

Franceschelli, V. (1989), “Diritto privato e diritto dei privati”, in M. Dall’Acqua (a cura di), *Il fondo Widar Cesarini Sforza: inventario dell’archivio, con scritti di Nicola Occhiocupo, Uberto Scarpelli, Giovanni Nicolini, Vincenzo Franceschielli, Alessandro Baratta*, Bologna: Edizioni Analisi, pp. 341-346.

Giuliani, A. (1957), *Ricerche in tema di esperienza giuridica*, Milano: Giuffrè.

Grossi, P. (2006), *Società, diritto, Stato. Un recupero per il diritto*, Milano: Giuffrè.

Irti, N. (1987), “Un inquieto dialogo sul corporativismo (proprietà e impresa in Widar Cesarini Sforza)”, *Riv. trim. dir. proc. civ.*, pp. 237-245.

Jori, M. (1997), “Uberto Scarpelli tra semantica e pragmatica del diritto”, in L. Gianformaggio e M. Jori (a cura di), *Scritti per Uberto Scarpelli*, Milano: Giuffrè, pp. 447-527.

Lottieri, C. (2011), “Alle origini della teoria del diritto come pretesa individuale. Da Widar Cesarini Sforza a Bruno Leoni”, *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 1, pp. 63-90.

Marini, G. (1980), *Widar Cesarini Sforza. Tra idealismo e positivismo giuridico*, Padova: Università degli studi, Scuola di perfezionamento in filosofia.

Mazza, S. (2016), *Non solo analisi del linguaggio. L'itinerario filosofico del giovane Uberto Scarpelli (1946-1956)*, Roma: Aracne.

Scarpelli, U. (1951), “Il c.d. conflitto tra diritti personali di godimento e l'art. 1380 del codice civile”, *Riv. trim. dir. proc. civ.*, pp. 951-972.

Scarpelli, U. (1955), *Il problema della definizione e il concetto di diritto*, Milano: Nuvoletti; ora in A. Pintore (a cura di) (2014), *Filosofia analitica del diritto*, Pisa: Edizioni ETS, pp. 129-229.

Scarpelli, U. (1957), “La ‘Filosofia del diritto’ di Widar Cesarini Sforza”, *Riv. dir. civ.*, III, pp. 353-365.

Scarpelli, U. (1989), “Contributo al convegno”, in M. Dall'Acqua (a cura di), *Il fondo Widar Cesarini Sforza: inventario dell'archivio, con scritti di Nicola Occhiocupo, Uberto Scarpelli, Giovanni Nicolini, Vincenzo Franceschielli, Alessandro Baratta*, Bologna: Edizioni Analisi, pp. 317-329.

Tarello, G. (1980), “Cesarini Sforza, Widar”, *Dizionario Biografico degli Italiani*, XXIV, Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana.

L'idealismo metodologico di Widar Cesarini Sforza

UBERTO SCARPELLI

Per onestà verso l'autore e verso i lettori, devo preannunciare una lettura di Cesarini Sforza alquanto parziale: nel duplice senso che non investirà, nemmeno tendenzialmente, la totalità dei temi e delle posizioni cesariniane, e che sarà scopertamente legata a miei interessi e punti di vista. Uno studio esauriente ed approfondito dell'opera di Cesarini, svicolato fin dove mi riuscisse dai condizionamenti personali, richiederebbe un tempo ed un impegno superiori a quelli per me oggi possibili. Auguro però che, magari sotto lo stimolo della “giornata” per il centenario della nascita, venga presto lo studioso (meglio se il giovane studioso) preparato e disposto a ripercorrere l'intero itinerario di Widar Cesarini Sforza. La storia della filosofia del diritto, come tutte le storie della filosofia o delle idee, va continuamente ripensata e riscritta. Nella storia dell'idealismo italiano credo che il ripensamento possa portare ad una rivalutazione,

rispetto alle grandi figure di Benedetto Croce e Giovanni Gentile, del ruolo di idealisti “minori”, ma più dei maestri vicini ai giuristi, anzi giuristi essi medesimi, quale fu Cesarini Sforza.

Dieci anni or sono ebbi a pubblicare presso Comunità un’antologia, *Diritto e analisi del linguaggio*, che forse non è stata senza qualche utilità nei nostri studi. In essa ricompresi tipici esponenti di questo speciale modo di accostamento al diritto, che passa attraverso l’analisi logica e pragmatica del linguaggio; e vi raccolsi anche lo scritto di Cesarini Sforza “Sul significato degli imperativi giuridici”, uscito sulla *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, annata 1957-58. L’inclusione era motivata prima di tutto dalla competenza e sicurezza con cui il nostro autore riceveva alcune tesi analitiche, le esaminava criticamente e le riproponeva con mutamenti di rilievo. Si ritrova in quel saggio la distinzione fra il linguaggio prescrittivo e il linguaggio descrittivo, fra la norma, posta mediante il linguaggio prescrittivo, e la proposizione, affermata mediante il linguaggio descrittivo. Vi si ritrova un’attenta disamina della significanza e del modo di significanza propri del linguaggio prescrittivo, a paragone con il linguaggio descrittivo, con il rifiuto dell’assunto, caratteristico del primo positivismo logico, secondo cui il linguaggio prescrittivo, o sarebbe ridicibile a quello descrittivo, o sarebbe privo di significato. Cesarini Sforza fa leva qui sulla tesi di Hare, che io avevo ripreso e rielaborato per applicarla al linguaggio giuridico: nel linguaggio prescrittivo e nel linguaggio descrittivo c’è un fattore di significanza comune, la riferibilità a stati di cose ed eventi nell’esperienza (i riferimenti sono portati dal “frastico”, mentre il “neustico” indica la diversa funzione alla quale i riferimenti servono). Accoglie ancora Cesarini Sforza il basilare principio analitico, detto legge di “Hume”, per cui da premesse descrittive non si può dedurre una prescrizione (né parallelamente, aggiungo, da premesse prescrittive si può dedurre una descrizione). In queste prospettive, la scienza del diritto viene vista come una disciplina a livello metalinguistico, avente per oggetto gli enunciati del legislatore, o in generale le espressioni di norme giuridiche. Queste stanno alla scienza giuridica come fatti suscettibili di descrizione: descrizione di prescrizioni, dunque un descrittivo dover essere. Cesarini Sforza cita Kelsen: “Le proposizioni di dover essere con le quali il teorico del diritto rappresenta le norme hanno un puro valore descrittivo; esse, per così dire, riproducono descrittivamente il dovere essere delle norme”.

Riassunto a questo modo, Cesarini Sforza potrebbe sembrare un convertito alla filosofia analitica, un adepto della nostra setta di notomizzatori del linguaggio contaminati da una persistente infezione kelseniana. Naturalmente non è così: il personaggio aveva occhi troppo allenati ed abituati a grandi luci filosofiche per lasciarsi abbagliare dalla luce analitica sulla via di Damasco. La differenza rispetto agli analisti, la continuità con la linea di pensiero propria del nostro emergono dalla maniera in cui viene chiarita la genesi del linguaggio prescrittivo. “Nessun ordinamento giuridico, nessun sistema di diritto si reggerebbe se non fosse espressione di volontà umane, non fantasticate o irreali bensì effettive nella loro più o meno vasta irradiazione. Sono le stesse volontà umane che fanno, vichianamente, il mondo civile....Non si può ignorare che nella esperienza viva del diritto, oltre l’attività, c’è la passività, il conformismo, l’obbligo, la subordinazione, ma sono tutte situazioni di cui si può dimostrare l’origine

pre-giuridica e la funzione, potrebbe dirsi, preparatoria che esse hanno per l'affermarsi del diritto come volontà attiva" ("Sul significato degli imperativi giuridici", in *Diritto e analisi del linguaggio*, alle p. 231-232). Il diritto è volontà effettiva, che attraverso l'espressione riesce a dar forma al mondo umano. Nel saggio "Sul significato degli imperativi giuridici", pur arricchendo l'analisi dell'espressione con un uso avveduto di strumenti analitici, Cesarini Sforza si richiama insomma alla dialettica di volontà ed espressione, in cui, nelle ricerche precedenti, riconobbe quello che, in contrapposto ai "principi regolativi", chiamò il "principio costitutivo" del diritto.

Mi appoggerò ora sull'opera *Filosofia del diritto*, uscita in prima edizione nel 1955 e in seconda edizione nel 1957, ove sono presentate in robusta sintesi le posizioni raggiunte dal Cesarini Sforza più maturo. Credo di poter confidare nella correttezza della mia interpretazione, riallacciandomi trent'anni dopo alla "nota" sulla seconda edizione, pubblicata nella *Rivista di diritto civile*, annata 1957: Cesarini, infatti, mostrò la generosità del suo animo rivolgendomi un caldo apprezzamento, e mi confermò che lo avevo bene inteso. I principi regolativi del diritto sono le regole superiori e generali, da cui derivano le regole particolari di un dato ordinamento; e hanno carattere storico e contingente, scaturendo dalle concezioni etico-politiche di un popolo in una data epoca della sua civiltà. Il principio costitutivo è la legge prima ed essenziale dell'attività dello spirito, per cui il diritto viene creato; e consiste in un determinato processo della volontà. La dialettica del volere (come quella del pensare) si svolge nel rapporto fra l'attività dello spirito umano, infinita potenza pratica e virtualità creativa, e la sua espressione "con la quale parola indichiamo tutto ciò che dall'atto dello spirito si distingue come fatto, cosa, natura, vale a dire tutto ciò che si stacca dall'atto per formare la realtà oggettiva, la quale intanto ha un significato (nelle sue singole parti o aspetti), in quanto lo spirito umano la segna di sé" (*Filosofia del diritto*, seconda edizione, p. 33). Nel passaggio dall'attività spirituale soggettiva alla realtà oggettiva che se ne distacca consiste l'astrazione, o procedimento astrattivo, il quale, quando si applica al comportamento concreto, lo divide in due, ossia rende possibile distinguere tra volizione e azione. Volizione e azione, che nel concreto agire di ogni soggetto umano sono tutt'uno, costituiscono nell'astrazione due momenti separati e statici, diventando tipi pratici, cioè un dato tipo di volizione e un dato tipo di azione; l'azione appare ora come il risultato cui il soggetto volente mira, ossia scopo della volizione. L'attività volitiva di tanti soggetti diversi, che si manifesta con atti della concreta volontà di ciascun soggetto, può estrinsecarsi nella realtà oggettiva incorporandosi in un'azione tipica o astratta, uniforme per tutti. Non ogni azione è conforme ad un tipo, anzi gli uomini, appena giungono ad affermare la loro individualità, agiscono anche manifestando la loro originalità, e nel mondo pratico vi sono i santi e gli eroi che superano le formule e rompono le convenzioni in nome di un ideale superiore; ma la massima parte della vita comune a tutti gli uomini si svolge secondo tipi e modelli, si presenta come una serie indefinita di comportamenti uniformi esprimibili mediante le regole pratiche.

Abbiamo a questo punto la determinazione del concetto di regola pratica. "Si denomina regola (pratica) l'enunciazione di un comportamento conforme a un altro comportamento, onde ottenere il medesimo scopo, vale a dire l'indicazione di una azione tipica o astratta" (*Filosofia del diritto*, seconda edizione, p. 40). Una specie di regola

pratica è la regola tecnica, con cui si indica quale azione tipica è mezzo per un fine, e il vincolo immediato tra azione e volizione passa in seconda linea di fronte all'affermazione dello scopo mediato o motivo, esistendo il vincolo solo in quanto si affermi il motivo. Altra specie è la regola imperativa, o norma, che enuncia un comportamento tipico riferito all'atto di volontà necessario a realizzarlo, senza riguardo al motivo. La norma è sempre riferibile ad una volontà estranea a quella dell'individuo cui è imposta: le cosiddette norme individuali non sono che regole tecniche, poiché valgono solo nei limiti e in relazione al motivo che il soggetto riconosce. Il diritto, in conclusione, è il prodotto del procedimento spirituale astrattivo che, configurando volizioni ed azioni come tipi, mette ordine nelle azioni degli uomini mediante regole imperative, o norme.

Ho timore che qualche studioso di giovane età, eventualmente non uso a frequentare i filosofi idealisti, possa provare difficoltà innanzi al discorso di Cesarini Sforza. Anche gli idealisti, come tutti i filosofi di ogni orientamento, hanno un loro linguaggio tecnico, o talvolta un gergo, in cui bisogna penetrare lentamente, assuefacendosi a inconsuete forme stilistiche ed inconsueti significati. Nel nostro caso, però, l'essenza delle posizioni cesariniane può essere considerata in una maniera ben percepibile. È tesi di fondo idealistica che una realtà contrapposta al soggetto (per esempio fenomeni fisici di fronte al mio sperimentare e conoscere, o norme di fronte alla mia libertà) sia da ricondurre al soggetto medesimo come creazione del suo spirito, cioè del suo pensiero e della sua volontà. Enunciata così, sembrando implicare che la pietra contro cui inciampo ed il terreno su cui sbatto il naso siano (in quel momento spiacevoli) creazioni della mia soggettività, la tesi suona assurda, e si è tentati a rifugiarsi nel sano realismo del senso comune. Ma la significativa ed attuale portata della tesi, a mio giudizio, non è ontologica, bensì metodologica: essa non ci dice tanto che cosa una realtà sia, ma in quale maniera vada accostata e trattata. Avviciniamo la realtà cercando di vedere, nelle sue configurazioni e nelle sue strutture, la proiezione delle capacità ordinarie e fattive dell'uomo. Inteso a questa stregua, il precetto metodologico è ancora operante in tanta filosofia contemporanea, anche presso filosofie che rifiuterebbero sdegnosamente l'etichetta di idealistiche. Nell'ambito della prassi dunque, secondo Cesarini Sforza, la realtà del diritto che si contrappone al soggetto va accostata in modo da riconoscervi il processo della volontà che costruisce il mondo umano esercitandovi la sua capacità astrattiva.

Non ritengo sia arbitrario interpretare siffattamente l'idealismo di Cesarini Sforza, come metodologico piuttosto che ontologico. Non c'è in lui, mi pare, una primaria vocazione metafisica, che lo sospinga nei deserti dell'ontologia dove crescono i cactus dell'assurdo e del non senso. Egli è interessato soprattutto all'esperienza dell'uomo, specie nella dimensione giuridica, e il suo idealismo gli offre una tecnica ed uno strumentario per farsi strada nella folta giungla di tale esperienza. Qui sta la grossa differenza tra Widar Cesarini Sforza ed un pensatore cui per tanti altri versi il nostro è vicino, Giovanni Gentile. Gentile ha veramente anima di metafisico, e vive il suo dramma di metafisico forzato all'immanentismo elaborando un'ontologia che depura la dialettica dell'io e del non io da ogni scoria empirica, da ogni residuo materialistico. Un gentiliano esigente potrebbe infatti muovere a Cesarini Sforza il rimprovero di empirismo e materialismo: quanto alla visione dell'individuo, io empirico piuttosto

che assoluto, quanto al modo di distinzione fra l'attività spirituale e i suoi prodotti, quanto alla concezione psicologica della volontà, quanto alla prospettazione temporale invece che logica della dialettica spirituale. Il fatto è che Cesarini Sforza, se per stilemi filosofici prossimo a Gentile, è per temperamento affine a Benedetto Croce, infaticabile viaggiatore nei molteplici territori della personalità e della società. Sotto la palandrana del filosofo, indossata con piena dignità ed autorevole distacco da Widar Cesarini Sforza, ci sono, ad integrare ed arricchire il filosofo, un fine giurista, un sociologo del diritto attento e penetrante, un politologo (per usare l'espressione oggi corrente) appassionato, un uomo curioso delle articolazioni e delle novità nella cultura; dunque anche capace, quando se ne dia l'occasione, di trascendere le forme canoniche dell'idealismo ed entrare per esempio, come abbiamo visto, ospite consapevole e gradito, nell'edificio razionale della filosofia analitica per provarvi il gioco lucido e sottile dell'analisi del linguaggio.

Sarebbe ora desiderabile, ed anzi, a miglior motivazione di quanto appena detto, indispensabile e doveroso, seguire le diverse strade e sostare nei diversi campi su cui ed in cui si sono manifestati gli interessi molteplici di Cesarini Sforza. Fili rossi, o fili d'Arianna nella sua opera poderosa e complessa dovrebbero essere i seguenti. Innanzi tutto il pluralismo giuridico, con il netto rifiuto dell'identificazione fra diritto e diritto allo stato. Nasce il diritto nel momento del passaggio della istituzione, "complesso o serie di comportamenti conformi attuati, per il raggiungimento di fini comuni, da coloro che compongono il gruppo" alla organizzazione, "pratica sociale in cui le azioni di ciascun soggetto sono considerate nella loro necessaria coordinazione con le volizioni di altri soggetti, e viceversa" (*Filosofia del diritto*, seconda edizione, p. 51-52). Sono da notare in queste definizioni, per un verso il concetto di istituzione differente da quello di Santi Romano, per altro verso l'ampio concetto dell'organizzazione generatrice di diritto. La volontà figlia diritto non soltanto nelle strutture organizzative proprie dello stato, ma in ogni struttura organizzativa che coordini le volizioni ed azioni dei membri di un gruppo in una pratica sociale.

Tema specifico nell'ambito della tematica pluralistica, ma di grande rilievo, dovrebbe essere quello del "diritto dei privati", affrontato da Cesarini Sforza in più luoghi, e con il maggior impegno ed il maggior respiro nel famoso saggio *Il diritto dei privati*, giustamente accolto da Francesco Calasso e Francesco Mercadante nella prestigiosa collana "Civiltà del diritto". Del proprio contributo sul diritto dei privati Cesarini Sforza volle dire, forse con qualche sottovalutazione di sé medesimo, che si trattava di "una elaborazione della teoria istituzionalistica del Romano" (vedi le "Notizie autografe sulla vita e sull'opera di Widar Cesarini Sforza", premesse a *Vecchie e nuove pagine di filosofia, storia e diritto*, volume primo, p. X). Tematica attraentissima sarebbe poi quella pertinente alla teoria generale del diritto. Ci sarebbe da ripercorrere, a tale riguardo, tutta la ricerca di Cesarini Sforza, con particolare attenzione al libro, che segna un punto di arrivo e di partenza, *Il concetto del diritto e la giurisprudenza integrale*, ed ai begli studi raccolti in *Idee e problemi di filosofia giuridica*. Si manifesta qui con forza la concezione del diritto propria del nostro autore. Le figure della teoria del diritto vengono riportate alla volontà che nel diritto si esplica. Esempio in questo senso è l'esame dedicato al concetto di diritto soggettivo. "Se il diritto che i giuristi

chiamano oggettivo è espressione, mediante norme e leggi, di un ordine voluto nelle relazioni pratiche tra gli uomini, il diritto in senso soggettivo, il mio diritto, è qualcosa di più di quest'ordine come immediatamente voluto da me, è la mia stessa volontà ordinatrice regolatrice del rapporto pratico tra me soggetto e un altro soggetto" ("Avventure del diritto soggettivo", in *Idee e problemi di filosofia giuridica*: vedi a p. 119).

Su questi argomenti peraltro sono intervenuti nella "giornata" del centenario, con sicura competenza, i colleghi Rescigno, Irti e Carcaterra. Io vorrei concludere con alcune riflessioni riguardanti ancora l'impostazione di base data da Cesarini Sforza ai propri studi. Nell'aurea *Guida allo studio della filosofia del diritto*, che io possiedo e leggo nella seconda edizione del 1946, l'autore esordisce mettendo a fronte una volta di più, con grande ed incisiva chiarezza, due modi di considerare il diritto: "Chi voglia studiare filosoficamente il diritto non deve limitarsi a considerarlo come gli appare a prima vista, cioè come un insieme di precetti regolanti obbligatoriamente la vita degli individui.... Questo è il modo con cui il diritto viene di solito concepito da chi ad esso conforma (non di rado quasi automaticamente) i propri comportamenti, ma così è concepito, in ultima analisi, anche da chi ne fa oggetto specifico di attività conoscitiva, la quale assume forma sistematica in quella disciplina che chiamasi giurisprudenza o scienza del diritto.... Chi voglia invece rendersi conto del significato filosofico del diritto, bisogna che lo consideri – lasciando da parte il *corpus* dei precetti o norme – come un complesso di attività volontarie umane.... (È) unicamente la volontà degli uomini che crea e formula i precetti giuridici, oppure, in quanto siano già formulati, li applica ai casi della vita; (è) unicamente la volontà degli uomini che ubbidisce a tali precetti..." (p. 5-6).

Non è difficile osservare, sviluppando la contrapposizione formulata da Cesarini Sforza, come dall'uno o dall'altro modo di guardare al diritto discenda un diverso modo di configurarne le strutture ed i fenomeni. Per chi si mette dal punto di vista dei precetti, che possiamo chiamare punto di vista normativo, il soggetto, il diritto soggettivo, l'obbligo, la stessa validità di una norma, eccetera, sono qualificazioni secondo quanto disposto attraverso i precetti. Per chi si mette invece dal punto di vista della volontà, i medesimi concetti corrispondono a modalità di espressione ed eventualmente livelli di efficacia della volontà.

A mia convinzione (e qui mi riallaccio a idee che ho sviluppato e giustificato ampiamente in altre sedi) l'antitesi fra il punto di vista normativo e il punto di vista della volontà non può essere risolta nell'antitesi fra un punto di vista non filosofico ed il punto di vista filosofico. Essa non copre, o non copre soltanto, la distinzione fra gli occhiali del giurista e gli occhiali del filosofo, o meglio fra la dipendenza del giurista dai suoi occhiali e l'ottima vista del filosofo, ma nasconde una divergenza di atteggiamenti etico-politici. Il primato della norma è legato per mille fili ad una visione classica di sovranità della legge, alla concezione moderna dello stato di diritto (riflessioni incisive fa a questo proposito, come è ben noto, Carl Schmitt). La crisi della norma è un aspetto culturale e pratico importante della crisi dello stato moderno. L'apologia della volontà, da cui nasce la norma, cui la norma ritorna, in cui soltanto la norma vive, nell'idealismo italiano in genere ed in Cesarini Sforza in specie, appartiene a questa crisi, ne costituisce sintomo e segno, ne manifesta la coscienza e manifesta insieme l'impegno posto ad affrontarla.

Ciò può servire – osserverò prima di chiudere – come chiave d'interpretazione del pensiero di Cesarini Sforza sotto il delicato, ma importante profilo del suo rapporto intellettuale con il fascismo. Rapporto dignitoso, poiché in lui non s'incontrano mai le invereconde adulazioni che incontriamo purtroppo nelle pagine, non solo di servi sciocchi, ma di alcun illustre filosofo del diritto. Rapporto intelligente, in ambienti intelligenti, corsi da venti di fronda e non certo privi di capacità critiche. Può essere citata ad esempio la raccolta di studi *La camera dei Fasci e delle Corporazioni*, con "note conclusive" appunto di Cesarini Sforza, pubblicata nel 1937 a cura della Scuola di Scienze Corporative della R. Università di Pisa, uno dei centri della fronda. Non è probabilmente un caso che il primo rinvio bibliografico nel *Corso di diritto corporativo*, da me posseduto e letto nella terza edizione uscita nel 1934, sia alla definizione del "principio corporativo" data da Giuseppe Bottai, nel quale la buona biografia di Giordano Bruno Guerri ha potuto ravvisare, per intelligenza oltre che buona fede ed onestà, "l'uomo migliore del regime", promotore e protettore di pensiero, talvolta eterodosso (penso per esempio a Ugo Spirito), generalmente lontano dalla piattezza e stupidità dell'ortodossia di regime. Rapporto, infine, principalmente puntato sull'esperienza più nuova e carica di problemi vivi, tentata dal fascismo, quella sindacale e corporativa.

Se c'è un terreno dove la norma, la sovranità della legge, lo stato moderno nei suoi principi, potevano mostrare a Cesarini e mostrano ancora la loro crisi; dove l'astrattezza del diritto suona a vuoto se non la riempia con evidente immediatezza la potenza della volontà; dove, insomma, la dialettica dello spirito nella dimensione pratica e della sua espressione si fa più stretta e visibile, tale è appunto il terreno dell'esperienza sindacale e corporativa. I giuristi stessi, infatti, hanno continuato nelle fasi di quest'esperienza successive al fascismo a travalicare la norma cercando la volontà forte, anche se non usano più i termini idealistici per arrivare allo schema fondamentale della dialettica spirituale, riconoscendo invece la forza del volere nell'effettività delle organizzazioni o istituzioni (non è però casuale che si servano di simili categorie, portate in primo piano dalla cultura degli anni fascisti). Non è d'altro canto venuto meno il gioco delle esigenze sottostanti all'ideologia corporativa: il compromesso fra opposti sindacati grazie alla mediazione governativa, inserito nella politica economica nazionale attraverso gli impegni assunti dal governo (e dai partiti dietro ad esso) manifesta oggi, analogamente alla filosofia sindacale-corporativa, la tendenza verso l'accettazione di una lotta sindacale quindi superata e ricomposta in una superiore istanza politica. Siamo fuori, nell'uno e nell'altro caso, così della prospettiva liberale come di quella socialista.

Del fascismo, s'intende, può subito dirsi che, sottoponendo i sindacati al controllo del partito, nominandone i dirigenti dall'alto, limitando e costringendo in maniera particolare i sindacati dei lavoratori, privando i lavoratori dell'arma dello sciopero ecc., finiva per soffocare ogni contrasto prima del nascere sotto una pesante reazione autoritaria. La volontà dietro la norma era in realtà quella del capo e dell'oligarchia al potere nello stato totalitario, con i suoi strumenti di repressione e di condizionamento. Ma quegli intellettuali in buona fede, orientati a prendere sul serio il principio della libertà sindacale affermato nella Carta del Lavoro, e sensibili nello stesso tempo alla necessità che il movimento sindacale non sfugga all'autorità dello stato, cioè gli intellettuali

come Cesarini Sforza, sentivano ed affrontavano un problema vivo, ancora attuale, e, benché possano apparirci molto ingenui nel contesto contingente, raggiungevano in effetti la consapevolezza di temi e domande profondi nella storia del tempo. Essi meritano dunque che la loro lezione venga tuttora accostata con volontà di capire e con rispetto.

Nota bibliografica alla relazione

Una bibliografia generale dell'autore si trova in fondo al volume di Widar Cesarini Sforza, *Idee e problemi di filosofia giuridica*, scritti raccolti dagli assistenti, in "Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma - 3", Giuffrè, Milano, 1956. Un disegno efficace della personalità e del pensiero del nostro è stato premesso da Giacomo Perticone a Widar Cesarini Sforza, *Vecchie e nuove pagine di filosofia, storia e diritto*, due volumi, in "Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma - 26", Giuffrè, Milano, 1967.

L'antologia *Diritto e analisi del linguaggio*, a mia cura, fu pubblicata presso Comunità, Milano, 1976. L'opera di Cesarini Sforza, *Filosofia del diritto*, da me presentata e commentata (come detto nel testo) sulla seconda edizione del 1957, uscì presso la casa Giuffrè, Milano.

"Il diritto dei privati" di Cesarini Sforza apparve sulla *Rivista italiana per le scienze giuridiche* nel 1929. Il saggio è compreso nella raccolta di scritti cesariniani *Il corporativismo come esperienza giuridica*, in "Pubblicazioni della Scuola di Perfezionamento in Discipline Corporative della R. Università di Pisa - nuova serie, 3", Giuffrè, Milano, 1942. L'edizione nella collana "Civiltà del diritto", Giuffrè, Milano, con presentazione di Salvatore Romano, è del 1963. *Il concetto del diritto e la giurisprudenza integrale* fu pubblicato dalla Società Editrice Libreria, Milano, nel 1913.

La *Guida allo studio della filosofia del diritto*, dapprima nelle Edizioni Italiane, Roma, è giunta alla quarta edizione presso la Libreria Ricerche, Roma, 1955 [n.d.r., l'opera ricevette una recensione da parte di Bobbio, N. (1946), "Widar Cesarini Sforza, Guida allo studio della filosofia del diritto. - Roma, Edizioni italiane, s.d., 177 p.", *Riv. fil.*, 37, 1-2, p. 106, il quale evidenziò la natura "sistematica" dell'opera cesariana e di trattazione dei principali problemi di fronte a cui allora si trovava la filosofia del diritto e, in particolare, le dottrine giusnaturaliste, giuspositiviste e idealiste: ossia i problemi del "fondamento del diritto" e della sua "origine spirituale", del "rapporto tra la concretezza della volontà e l'astrattezza della norma", della "oggettività sociale dello stato", nonché i diritti soggettivi].

Di Schmitt, per il riferimento nel testo, è da vedere il saggio "I tre tipi di pensiero giuridico", in Carl Schmitt, *Le categorie del 'politico'*, a cura di Gianfranco Miglio e Pierangelo Schiera, Il Mulino, Bologna, 1972.

Il volume *La camera dei Fasci e delle Corporazioni*, con le "note conclusive" di Cesarini Sforza, fu stampato presso Sansoni, Firenze. Il *Corso di diritto corporativo* ebbe per editore la CEDAM, Padova.

Per il riferimento nel testo, vedi Giordano Bruno Guerri, *Giuseppe Bottai un fascista critico*, Feltrinelli, Milano, 1976.